

Vi sono due particolari strumenti di risposta agli impatti ambientali che la normativa ambientale mette a disposizione dell'Ente Pubblico, ovvero le autorizzazioni e le valutazioni ambientali.



21. Autorizzazioni e valutazioni ambientali



Contenuti

21.1 Le autorizzazioni ambientali	491
21.1.1 Rifiuti	491
21.2.2 Emissioni in atmosfera	492
21.2.3 Scarico di acque reflue	492
21.2.4 L'autorizzazione integrata ambientale	492
21.2 Le valutazioni ambientali	496
21.2.1 La valutazione di impatto ambientale	496
21.2.1.1 La procedura di verifica (screening)	498
21.2.1.2 La procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA)	499
21.2.1.3 L'analisi del dato in provincia di Trento	500
21.2.2 La valutazione ambientale strategica	504
21.3 La valutazione d'incidenza	506

a cura di:

Marco Niro – Settore informazione e monitoraggi APPA

con la collaborazione di:

Michele Tarolli – Settore Gestione Ambientale APPA

Raffaella Canepel – Servizio Valutazioni Ambientali PAT

Gian Marco Richiardone – Servizio Valutazioni Ambientali PAT

Maria Fulvia Zonta – Servizio Conservazione e Valorizzazione della Natura PAT

Il presente capitolo è dedicato a due particolari strumenti di risposta agli impatti ambientali che la normativa ambientale mette a disposizione dell'Ente Pubblico, ovvero le autorizzazioni e le valutazioni ambientali.

Le procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e agli scarichi di acque reflue consentono di sottoporre tali fattori di pressione, generati tanto dalle attività produttive quanto da quelle domestiche, a dei limiti quantitativi e qualitativi oltre i quali essi non possono andare, con l'effetto di mitigare gli impatti ambientali correlati, in termini di inquinamento atmosferico e idrico. Il più forte degli strumenti autorizzatori in campo ambientale è l'Autorizzazione Integrata Ambientale, operante attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo, alla quale è dedicato un apposito paragrafo. Si rinvia invece ai capitoli "Rifiuti", "Aria" e "Acqua" del presente Rapporto per l'analisi dello stato di tali matrici ambientali in Trentino.



Altro importante strumento di risposta agli impatti ambientali sono le procedure di valutazione ambientale, che, per la loro natura interdisciplinare, rispondono ai principi dello sviluppo sostenibile di equità, precauzione e responsabilità e possono interpretare, se correttamente applicate, un ruolo preminente nei processi di sviluppo sociale ed economico. Verrà analizzato nel presente capitolo lo stato dell'arte in Trentino per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione d'Incidenza.

21.1 Le autorizzazioni ambientali

Nell'ambito della provincia di Trento, la legge riserva all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) il compito di rilasciare le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, per le emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue. Si riporta di seguito la sintesi delle autorizzazioni valide alla data del 31 ottobre 2012 e la sintesi dell'attività svolta dall'APPA in materia negli anni 2008-2011.

21.1.1 Rifiuti

Al 31 ottobre 2012 risultano essere valide 390 autorizzazioni per la gestione dei rifiuti in provincia di Trento. Di questi 255 sono autorizzazioni ordinarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e 135 sono iscrizioni in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2008-2011 sono quelli riportati in tabella 21.1.

→ **TABELLA 21.1:**
ATTI AUTORIZZATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (N° AUTORIZZAZIONI 2008-11)

ANNO	ORDINARIE	SEMPLIFICATE
2008	101	99
2009	102	53
2010	69	45
2011	131	27

Fonte: Settore Gestione ambientale APPA

21.1.2 Emissioni in atmosfera

Al 31 ottobre 2012 risultano essere valide 2.258 autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Di queste 1.596 sono autorizzazioni in via generale e 662 in procedura ordinaria.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2008-2011 sono quelli riportati in tabella 21.2.

→ **TABELLA 21.2:**
ATTI AUTORIZZATIVI PER EMISSIONI IN ATMOSFERA (N° AUTORIZZAZIONI 2008-11)

ANNO	ORDINARIE + GENERALI
2008	232
2009	269
2010	237
2011	164

Fonte: Settore Gestione ambientale APPA

21.1.3 Scarico di acque reflue

Al 31 ottobre 2012 risultano essere valide 639 autorizzazioni per gli scarichi in acque superficiali, suddivise come mostrato in tabella 21.3.

→ **TABELLA 21.3:**
SUDDIVISIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI PER SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI (N° AUTORIZZAZIONI AL 31 OTTOBRE 2012)

Acque reflue domestiche	40
Acque reflue urbane	227
Acque reflue industriali	242
Acque intercettate	130

Fonte: Settore Gestione ambientale APPA

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2008-2011 sono i seguenti:

→ **TABELLA 21.4:**
ATTI AUTORIZZATIVI PER SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI (N° AUTORIZZAZIONI 2008-11)

ANNO	TOTALI
2008	136
2009	127
2010	214
2011	143

Fonte: Settore Gestione ambientale APPA

21.1.4 L'autorizzazione integrata ambientale

La Direttiva comunitaria 2008/01/CE, nota anche come "Direttiva IPPC" (Integrated Pollution Prevention and Control; in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento), è uno dei principali strumenti di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle produzioni a ridotto impatto ambientale.

La Direttiva si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo, laddove l'integrazione si riferisce soprattutto al controllo delle emissioni nell'ambiente, non più considerato come se fosse suddiviso in tre autonome componenti (acqua, aria e suolo), ma come un unico sistema da proteggere.

La Direttiva IPPC ha inoltre introdotto il concetto

di *valori limite di emissione* basati sull'individuazione di standard tecnologici, gestionali e criteri di valutazione politica: le migliori tecniche disponibili (BAT - *Best Available Techniques*), che costituiscono il riferimento per le performance ambientali degli impianti soggetti a tale direttiva.

La Direttiva IPPC è uno strumento obbligatorio in quanto è la legge a indicare quali sono gli impianti che, in conformità alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento prescritti dalla Direttiva medesima, devono sottostare all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

In Italia gli impianti soggetti al rilascio dell'AIA da parte delle autorità competenti sono identificati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e dai relativi allegati. Gli impianti sono suddivisi in 6 categorie: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei

rifiuti e "altre attività".

La Provincia autonoma di Trento, tra le prime amministrazioni in Italia a muoversi nell'attuazione della nuova procedura, ha identificato nell'Agenda provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) l'autorità competente ad esercitare le funzioni amministrative per il rilascio dell'AIA. Presso l'APPA devono essere presentate dal gestore dell'impianto le relative domande ed essere depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, anche al fine della consultazione del pubblico (che può richiedere di prenderne visione e formulare in merito ad essi pareri e osservazioni). L'AIA è rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio (6 anni per le aziende certificate ISO 14001, 8 anni per le aziende certificate EMAS)¹.

Nella tabella 21.5 è riportato l'elenco dei 57 impianti in provincia di Trento che hanno ottenuto il rilascio dell'AIA alla data del 31 ottobre 2012.

→ **TABELLA 21.5:**
GLI IMPIANTI TARENTINI CHE HANNO OTTENUTO L'AIA ALLA DATA DEL 31 OTTOBRE 2012

CLASSIFICAZIONE IPPC	NOME	COMUNE
1.1 - Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW.	ALTO GARDA POWER S.R.L.	Riva del Garda
	DOLOMITI RETI S.P.A.	Rovereto
2.2 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 t all'ora.	ACCIAIERIA VALSUGANA S.P.A.	Borgo Valsugana
2.3c - Applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 t di acciaio grezzo all'ora.	ZINCHERIA SECA S.P.A.	Ala
2.6 - Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 mc	GLACIER VANDERVELL ITALY S.R.L.	Trento
	GALLOX S.P.A.	Rovereto
	LA GALVANICA TARENTINA S.R.L.	Rovereto
	OSSICOLOR S.R.L.	Spormaggiore
	OXICOLOR S.R.L.	Mezzolombardo
	RIVESTCOR S.R.L.	Rovereto

¹ Per un maggiore approfondimento sulle modalità di recepimento della Direttiva IPPC in Provincia di Trento, si rinvia a Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, 2008, *Rapporto sull'attuazione della Direttiva 96/61/CE I.P.P.C nella Provincia Autonoma di Trento*, Trento, redatto da Ambiente Italia per conto dell'APPA di Trento, col coordinamento editoriale di Alessandro Moltrè ed Enrico Toso.

CLASSIFICAZIONE IPPC	NOME	COMUNE
3.1 - Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t giorno.	ITALCEMENTI S.P.A.	Calavano
	TASSULLO S.P.A.	Taio
	TASSULLO S.P.A.	Tassullo
3.3 - Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t al giorno.	O-I MANUFACTURING ITALY S.P.A.	Mezzocorona
	VETRI SPECIALI S.P.A.	Pergine Valsugana
3.4 - Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 t al giorno.	SEPR ITALIA S.P.A.	Mezzocorona
4.1h - Produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica di materie plastiche di base a base di polimeri.	AQUAFIL S.P.A.	Arco
4.1j - Produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica di sostanze colorate e pigmenti.	LAVESAN S.R.L.	Brentonico
4.4 - Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.	MANICA S.P.A.	Rovereto
4.5 - Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.	SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS S.P.A.	Rovereto
5.3 - Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 t al giorno.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE	Mezzocorona
	DEPURATORE PAT	Campodенno
	DEPURATORE PAT	Castello Molina di Fiemme
	DEPURATORE PAT	Dro
	DEPURATORE PAT	Folgaria
	DEPURATORE PAT	Giustino
	DEPURATORE PAT	Imer
	DEPURATORE PAT	Lavarone
	DEPURATORE PAT	Lavis
	DEPURATORE PAT	Levico Terme
	DEPURATORE PAT	Mezzana
	DEPURATORE PAT	Ragoli
	DEPURATORE PAT	Rovereto
	DEPURATORE PAT (RIVA ARENA)	Riva del Garda
	DEPURATORE PAT (TRENTO NORD)	Trento
	DEPURATORE PAT	Villa Agendo
	LADURNER	Rovereto

CLASSIFICAZIONE IPPC	NOME	COMUNE
5.4 - Discariche che ricevono più di 10 t al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.	COMUNITÀ DI PRIMIERO	Imer
	COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO	Scurelle
	COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON	Taio
	COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE	Monclassico
	COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE	Zuclo
	COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO	Arco
	COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA	Rovereto
	SAR.PA	Villa Agnedo
	SCAVI CHIARANI	Arco
	DOLOMITI ENERGIA	Trento
6.1b - Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 t al giorno.	CHAM PAPER GROUP ITALIA S.P.A.	Condino
	GRUPPO CORDENONS S.P.A.	Scurelle
	CARTIERE DEL GARDA S.P.A.	Riva del Garda
	FEDRIGONI S.P.A.	Riva del Garda
	FEDRIGONI S.P.A.	Arco
6.2 - Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 t al giorno.	AQUASPACE S.P.A.	Rovereto
6.6a - Impianti per l'allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame	AZIENDA AGRICOLA FONTANA BIANCA	Storo
6.7 - Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 t all'anno.	ATI PACKAGING S.R.L.	Rovereto
	NOVURANIA S.P.A.	Tione di Trento

Fonte: Settore Gestione ambientale APPA

Le aziende sono distribuite sul territorio interessando diversi comuni. Rovereto è il comune che ha il maggior numero di complessi IPPC con 11 unità, seguita da Arco e Riva del Garda con 4 unità, Mezzocorona e Trento con 3 ciascuno, mentre Imer, Scurelle, Taio e Villa Agnedo hanno ciascuno 2 unità aziendali. Tutti gli altri 24 comuni interessati hanno ciascuno un'azienda.

Quasi tutte le aziende si trovano in zone classificate come area industriale-artigianale. Solo 4 aziende della categoria "Gestione dei rifiuti" sono in aree classificate come "zone boschive, zone agricole e aree prato"; il 78% delle aziende ha abitazioni civili a meno di 1.000 metri e il 58% risulta avere aree protette a meno di 1.000 metri di distanza.

21.2 Le valutazioni ambientali

La valutazione ambientale, nelle sue diverse forme, riguarda la compatibilità e la sostenibilità ambientale di opere ed impianti per la produzione di beni e servizi.

Le procedure di valutazione hanno come obiettivo:

- la prevenzione e la riduzione delle pressioni antropiche sull'ambiente;
- la valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica;
- la tutela delle risorse naturali;
- la salvaguardia del paesaggi e degli habitat naturali;
- la verifica e il monitoraggio delle azioni connesse allo sviluppo economico.

Le procedure di valutazione ambientale sono diversificate, a seconda se il documento oggetto di esame è un piano/programma (es. piano urbanistico, piano di settore, ecc.) o il progetto di una specifica opera. Nel primo caso viene attivata una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) mentre nel secondo caso viene avviato il processo delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA).

21.2.1 La valutazione di impatto ambientale


La valutazione d'impatto ambientale, in provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente" e successive modifiche (definita anche come legge provinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale), nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e successive modifiche.

Sono soggette alle procedure solo le opere, i progetti, gli impianti o le attività rientranti tra quelle individuate dalle tipologie progettuali previste specificatamente nell'allegato A del regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n. 28/1988, come modificato in particolare dal decreto del Presidente della Giunta provinciale del 13 marzo 2001, n. 5-56/Leg.

Le procedure previste dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale sono le seguenti:

- verifica o screening;

→ FIGURA 21.1:
LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE VIA E VAS



Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT

- delimitazione del campo d'indagine o scoping;
- valutazione dell'impatto ambientale o VIA;
- proroga dell'efficacia della compatibilità ambientale.

A queste procedure, puntualmente individuate dalla normativa, si aggiungono:


- procedure non definite in legge ma connesse alle precedenti:
 - ◊ quesito, volto a verificare l'applicabilità delle disposizioni normative in materia di VIA alle varie proposte progettuali;
 - ◊ modifica delle prescrizione del provvedimento di non assoggettabilità a procedura di VIA, finalizzata a modificare eventuali prescrizioni connesse al provvedimento finale per le procedure di verifica;
 - ◊ modifica delle prescrizioni della deliberazione di compatibilità ambientale, finalizzata a modificare eventuali prescrizioni connesse alla compatibilità ambientale;
- procedure definite da altre norme e connesse alla VIA:
 - ◊ valutazione di incidenza ambientale o VInCA, nel caso in cui l'opera, impianto o progetti ricada o possa determinare incidenze sulle aree protette della Rete Natura 2000 (Siti di importanza comunitaria [SIC] e Zone di protezione speciale [ZPS]).

In figura 21.2 viene riportato uno schema logico delle procedure, a partire dall'elaborazione del progetto da parte del proponente, sino al rilascio dell'autorizzazione finale per la realizzazione dell'opera.

Il proponente può individuare direttamente se l'opera è soggetta direttamente a procedura di VIA o a procedura di verifica oppure può richiedere, tramite un quesito, un parere sull'assoggettabilità del progetto alle procedure. Nel caso in cui, a seguito del quesito, non sia necessaria l'attivazione di nessuna procedura, il proponente può proseguire nella normale strada di acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

Nel caso in cui sia necessaria l'attivazione di una procedura di verifica, al termine della stessa verrà definito se l'opera è assoggettata o meno a procedura di VIA. Nel primo caso si riprende il percorso di acquisizione delle normali autorizzazioni volte a permettere la realizzazione dell'opera, altrimenti verrà attivata la procedura di VIA. La procedura di scoping o delimitazione del campo d'indagine, è una procedura facoltativa che può essere attivata tra la procedura di verifica e quella di VIA o prima della procedura di VIA nel caso in cui l'opera sia soggetta direttamente a tale procedura.

→ FIGURA 21.2:
LE PROCEDURE DI VIA



Al termine della procedura di VIA, in caso di compatibilità ambientale positiva si procede all'acquisizione delle autorizzazioni e alla successiva realizzazione dell'opera. Nel caso in cui il progetto sottoposto a procedura di VIA sia di tipo definitivo, parte delle autorizzazioni possono essere assorbite nel provvedimento finale di compatibilità ambientale.

Le tipologie progettuali e le soglie dimensionali.

L'allegato A al regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n. 28/1988 e s.m. costituisce l'elemento fondamentale per determinare l'applicabilità delle procedure previste dalla legge provinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale. L'allegato A è costituito da una tabella suddivisa in 4 colonne:

- la prima colonna contiene numero e lettera identificativo delle singole tipologie;
- la seconda colonna, denominata Tipologie e progetti, contiene la descrizione della tipologia progettuale a cui si applicano le successive soglie;
- la terza colonna, denominata Colonna 1, contiene le soglie limite per l'assoggettabilità delle opere alla procedura di VIA;
- la quarta colonna, denominata Colonna 2, contiene le soglie limite per l'assoggettabilità delle opere alla procedura di verifica.

Sono state individuate 13 macrotipologie, all'interno delle quali sono state poi inserite le varie tipologie progettuali:

1. agricoltura, silvicoltura e acquicoltura, in cui trovano collocazione gli interventi legati all'agricoltura, allevamento del bestiame, bonifiche agrarie;
2. industria estrattiva, in cui sono inserite cave e miniere;
3. industria energetica, all'interno della quale sono collocate tutte le attività legate alla produzione di energia e stoccaggio di combustibili;
4. produzione e trasformazione dei metalli, ricomprendente le attività siderurgiche e di trattamento nonché l'industria pesante;
5. industria dei prodotti minerali, relativa a tutte le attività di trasformazione dei prodotti minerali;
6. industria chimica, per tutte le attività di tipo chimico;
7. industria alimentare, in cui sono ricomprese le


- attività di conservazione, trattamento e trasformazione degli alimenti (vegetali e animali);
8. industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta;
9. industria della gomma;
10. progetti di infrastrutture, in cui trovano collocazione gli interventi legati a strade, insediamenti urbani, grandi strutture, opere idrauliche, opere infrastrutturali;
11. altri progetti, all'interno della quale sono collocati gli impianti di smaltimento dei rifiuti;
12. turismo e svaghi, per piste da sci e impianti di risalita nonché strutture alberghiere;
13. macrotipologia senza nome, per i progetti di sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti

21.2.1.1 La procedura di verifica (screening)

L'ultima importante modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale, effettuata nel 2001, ha introdotto, in provincia di Trento, la procedura di verifica, che consiste nella valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale di un progetto di impianto, opera o intervento, volta a determinare se il progetto medesimo richieda - in relazione alle notevoli ripercussioni sull'ambiente - lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. La procedura di verifica si applica a tre casi:

1. nel caso di nuovi progetti di opere, impianti o interventi, le cui dimensioni superano quelle fissate nella colonna 2 dell'allegato A al regolamento di esecuzione (rif. RdE art. 3, c. 2, lett. a);
2. per progetti di modifica o ampliamento di opere, impianti o interventi esistenti nel caso in cui l'ampliamento determini il passaggio da sotto a sopra le soglie dimensionali fissate nella colonna 1 o 2 sempre dell'allegato A (rif. RdE art. 3, c. 2, lett. b);
3. nel caso di progetti di modifica o ampliamento sostanziali di opere, impianti o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione che già superano le soglie dimensionali fissate nella colonna 1 o 2 sempre dell'allegato A: in questo caso, il Servizio, in attesa dell'emanazione di specifiche direttive da parte della Giunta provinciale, accerta di volta in volta la sostanzialità delle modifiche (rif. RdE art. 3, c. 2, lett. c).

→ FIGURA 21.3:
LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)



Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT

Nel caso in cui le opere dovessero ricadere, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali previste dall'allegato A sono ridotte del 50% e, nel caso di nuovi interventi, il progetto deve essere sottoposto direttamente a procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

La procedura di verifica consiste in una valutazione tecnica, effettuata dal Servizio Valutazione ambientale, diretta a verificare se il progetto presenta un notevole impatto ambientale, tale da richiedere o meno lo svolgimento della procedura di VIA. L'esito della procedura di verifica, contrariamente a quanto avviene con la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, si conclude con l'adozione di una determinazione da parte del Dirigente del Servizio Valutazione ambientale con cui viene definita l'assoggettabilità o meno alla procedura di VIA.

La procedura di verifica è obbligatoria, nei casi previsti dalla norma, salvo che il proponente, rilevando autonomamente che il progetto presenta rilevanti interferenze con le componenti ambientali, non attivi direttamente la procedura di VIA.

21.2.1.2 La procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA)

La Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) costituisce una procedura tecnico-amministrativa volta alla individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che un determinato progetto, azione od opera avrà sull'ambiente, inteso come l'insieme delle attività umane e delle risorse naturali.

Lo sviluppo della procedura della VIA con i suoi contenuti tecnici, scientifici ed amministrativi ha varie motivazioni che si possono riassumere sinteticamente nelle seguenti azioni tendenti a:

- trovare nuovi metodi decisionali nel momento in cui quelli tradizionali non sembrano più adeguati ad una realtà sociale sempre più complessa e ad una richiesta di partecipazione crescente;
- introdurre esplicitamente i fattori ambientali tra le componenti della pianificazione, ed in particolare introdurre nella preparazione delle decisioni una stima degli effetti sull'ambiente naturale e sulla conservazione delle risorse, effetti che richiedono di essere apprezzati e quantificati con prudenza ed attenzione;

- accrescere le conoscenze sugli effetti diretti ed indiretti di qualsiasi rilevanza spaziale e temporale, semplici e cumulati, delle grandi opere pubbliche e private;
- unificare e semplificare le procedure autorizzative con lo scopo di accrescere l'efficacia organizzativa delle procedure di programmazione, così come esplicitamente sottolineato nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee del giugno 1985;
- promuovere e facilitare informazione e consultazione di amministratori, associazioni, cittadini interessati alla realizzazione delle opere proposte ed alle loro ripercussioni ambientali;
- proteggere e migliorare la salute umana e la qualità della vita;
- mantenere la capacità produttiva e riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse;
- salvaguardare la molteplicità delle specie;
- promuovere l'uso di risorse rinnovabili ed ottimizzare il riciclaggio di risorse esauribili;
- garantire l'uso plurimo di risorse a lungo termine.

La VIA assurge a strumento di informazione per i cittadini, rendendoli partecipi delle scelte da


attuare, contribuendo in tal modo a realizzare il cosiddetto controllo sociale, pur nella consapevolezza che la decisione finale aspetta sempre e comunque all'autorità politica competente. Ad essa vengono in ogni caso messi a disposizione una serie di strumenti - misura, che trovano identificazione nello studio di impatto ambientale, nei pareri espressi dai diversi settori della Pubblica amministrazione, nelle osservazioni avanzate dall'opinione pubblica, i quali nel loro insieme permettono di operare le scelte migliori tra le diverse soluzioni possibili.

La scelta finale, infatti, è operata in funzione delle diverse interazioni intercorrenti tra tutti questi elementi di valutazione, allo scopo di individuare la soluzione che meglio delle altre risponde alle esigenze di tutela dell'ambiente e di vivibilità.

21.2.1.3 L'analisi del dato in provincia di Trento

Qui di seguito viene fornito un panorama riassuntivo circa l'evoluzione storica dei progetti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale. Come si può notare i procedimenti di verifica sono attivi dal 2001 sostituendosi in parte alla vecchia procedura semplificata.

→ FIGURA 21.4:
LA PROCEDURA DI VIA




Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT

I provvedimenti emanati sia per procedure di verifica che di valutazione di impatto ambientale sono in genere positivi ma contengono nella maggior parte dei casi una serie di prescrizioni che consentono di definire al meglio la compatibilità ambientale delle opere.


In provincia di Trento vi sono alcune tipologie progettuali che con maggior frequenza vengono assoggettate a procedure di valutazione ambientale. Nella tabella 21.6 e nei grafici 21.1, 21.2 e 21.3 sono riportate le tipologie progettuali e le percentuali ad esse assegnate.

→ **GRAFICO 21.1:**
ANDAMENTO PROGETTI VALUTATI (N° PROGETTI 1990-2011)




Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT

→ **GRAFICO 21.2:**
ANDAMENTO PROGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI VERIFICA (N° PROGETTI 1990-2011)



→ **GRAFICO 21.3:**
ANDAMENTO PROGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(N° PROGETTI 1990-2011)

Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT



→ **TABELLA 21.6:**
PROGETTI VALUTATI PER TIPOLOGIA (N° PROGETTI 1990-2011)


	TIPOLOGIE PROGETTUALI RICORRENTI											
	cave		rifiuti		idroelettrico		viabilità		turismo invernale		altro	
	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica
Progetti anno 1990	0		7		8		0		3		5	
Progetti anno 1991	3		11		5		6		8		14	
Progetti anno 1992	4		3		6		6		3		20	
Progetti anno 1993	9		4		4		3		5		17	
Progetti anno 1994	3		4		0		2		2		10	
Progetti anno 1995	3		1		3		0		1		1	
Progetti anno 1996	2		2		2		0		0		12	
Progetti anno 1997	1		3		3		0		2		8	
Progetti anno 1998	3		0		4		1		2		11	
Progetti anno 1999	8		1		1		1		1		5	
Progetti anno 2000	4		2		1		3		1		18	
Progetti anno 2001	4	1	1	1	0	0	2	2	1	3	4	15
Progetti anno 2002	1	4	2	7	0	3	2	4	4	2	4	20
Progetti anno 2003	2	4	1	6	0	2	2	0	2	5	8	13
Progetti anno 2004	2	10	1	4	0	0	2	3	6	6	6	12
Progetti anno 2005	2	4	5	8	0	3	1	2	0	1	2	13
Progetti anno 2006	7	4	0	2	0	2	2	3	2	3	3	23

TIPOLOGIE PROGETTUALI RICORRENTI

	cave		rifiuti		idroelettrico		viabilità		turismo invernale		altro	
	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica
Progetti anno 2007	7	2	2	1	5	2	2	1	5	3	5	18
Progetti anno 2008	5	3	5	7	6	0	0	1	0	4	5	11
Progetti anno 2009	1	1	2	4	3	2	1	0	0	2	3	10
Progetti anno 2010	2	1	0	10	5	2	3	0	1	3	8	8
Progetti anno 2011	2	1	2	10	2	8	2	0	1	1	1	15
Totali	75	35	59	60	58	24	41	16	50	33	170	158
	110		119		82		57		83		328	


Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT

→ **GRAFICO 21.4:**
PROGETTI VALUTATI PER TIPOLOGIA (2011)




Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT

→ **GRAFICO 21.5:**
PROGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI VERIFICA PER TIPOLOGIA (2011)



Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT

→ **GRAFICO 21.6:**
PROGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER TIPOLOGIA (2011)


Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT

21.2.2 La valutazione ambientale strategica

La valutazione ambientale strategica, in provincia di Trento, è disciplinata dalla Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia", in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 5, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e successive modifiche. Anche la legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio") ha introdotto, con l'articolo 6, l'autovalutazione dei piani.

E' importante sottolineare sin da subito che la VAS in Provincia di Trento viene vista quale processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi, preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi. In pratica, la valutazione strategica viene condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, e viene costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.

Sono soggetti alle procedure:

- i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
 - ◊ concernono i settori agricolo, forestale,

della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

- ◊ contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;
- i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

Per i piani e programmi sottoposti a valutazione strategica il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma.

Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto


potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile.

La proposta di piano e il rapporto ambientale

vengono inviate alla struttura ambientale che può formulare osservazioni al soggetto competente cioè all'organo cui compete l'adozione del piano.

→ **GRAFICO 21.7:**

PIANI/PROGRAMMI SOTTOPOSTI A PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (N° PROCEDURE 2009-2011)



Fonte: Servizio Valutazione Ambientale PAT



21.3 La valutazione d'incidenza

La Valutazione di Incidenza (V.I.) è stata introdotta a livello comunitario dall'articolo 6 della Direttiva Habitat; si tratta di un procedimento di carattere preventivo al quale deve essere sottoposto qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito appartenente alla rete Natura 2000 singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

A livello nazionale la Valutazione di incidenza è disciplinata dall'articolo 6 del DPR n° 120 del 12 marzo 2003; ulteriori precisazioni sono contenute nel D. Lgs 152/2006, modificato dal D. Lgs 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; a livello provinciale i principali riferimenti sono la Delibera di Giunta Provinciale n° 1018 del 5 maggio 2000, "Direttive provvisorie per l'applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 relativamente alla valutazione di incidenza dei progetti localizzati nei siti di importanza comunitaria" e la D.P.G.P. n. 5-56/Leg del 13 marzo 2001, "Modifiche al decreto del presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"). Dal 2005, con l'entrata in vigore della Legge Provinciale 10/2004, le pratiche della Valutazione di Incidenza nella Provincia autonoma di Trento sono seguite dal "Servizio Parchi e Conservazione della Natura"; attualmente denominato "Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale"

Fino al 2004 sono state seguite invece dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. La Legge Provinciale 10/2004 prevedeva che alcuni interventi potessero essere dispensati dalla procedura di V.I. Si trattava di opere o progetti di piccola entità per i quali si potessero prevedere

impatti rilevanti o nulli. La valutazione sulla assoggettabilità o meno veniva effettuata, su richiesta degli interessati, dalla struttura competente in materia di conservazione della natura.

Questi iter procedurali vengono mantenuti fino all'entrata in vigore della Legge Provinciale 11/2007 e del relativo regolamento di attuazione, il DPGP n. 50-157/leg del 03 novembre 2008. La Legge Provinciale 11/2007, infatti, ridisegna il sistema delle aree protette del Trentino individuando come tali i Siti Natura 2000 e ribadisce la necessità di sottoporre a V.I. tutti i piani o progetti che possano avere incidenze negative significative sulle specie o gli habitat di tali siti.


Il D.P.G.P. citato introduce le nuove procedure per lo svolgimento della V.I. e prevede la possibilità di considerare esenti dalla necessità di un'autorizzazione una serie di tipologie progettuali definite dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 2348, che viene adottata nell'ottobre 2009. Fino al 2009, qualsiasi intervento è stato sottoposto a V.I.

Nel 2006, su iniziativa del Servizio Parchi e Conservazione della Natura, è stato messo a punto un database nel quale vengono registrate tutte le pratiche di V.I. a partire dal 2004. Si riporta nei grafici 21.7 e 21.8 l'andamento delle procedure di Valutazione di incidenza tra il 2005 e il 2011, per tipologia ed esito².

² I dati riportati non tengono conto né delle richieste di non assoggettabilità alla valutazione di incidenza presentate fino all'entrata in vigore della Legge Provinciale 11/2007, né degli interventi che non necessitano di autorizzazioni e che rientrano nella casistica prevista della Delibera n. 2348 dell'ottobre 2009.

→ **GRAFICO 21.8:**


ANDAMENTO DELLE PROCEDURE CHIUSE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (ESCLUSA NON ASSOGGETTABILITÀ) TRA IL 2005 E IL 2011, PER TIPOLOGIA (N° PIANI/PROGETTI)



Fonte: Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale PAT

→ **GRAFICO 21.9:**

ANDAMENTO DELLE PROCEDURE CHIUSE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (ESCLUSA NON ASSOGGETTABILITÀ) TRA IL 2005 E IL 2011, PER ESITO (N° PROCEDURE)



Fonte: Servizio conservazione della natura e valorizzazione ambientale PAT